Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 18 dicembre 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi tipi e canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1986, secondo quanto disposto rispettivamente dal decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 24 settembre 1985 (*G. U.* n. 239 del 10 ottobre 1985) e dal decreto del Ministro del Tesoro 26 novembre 1985 (*G. U.* n. 288 del 7 dicembre 1985).

I conti correnti personalizzati per il rinnovo degli abbonamenti sono in corso di spedizione.

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 297-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 14 dicembre 1985.

Variazione dell'importo dei diritti e delle indennità di accesso spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti di cambiali e di titoli equiparati.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, che attribuisce al Ministro di grazia e giustizia la facoltà di stabilire, alla fine di ogni biennio, le variazioni, secondo gli indici del costo della vita, dell'importo dei diritti e delle indennità spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti di cambiali e di titoli equiparati;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1983;

Vista la nota dell'Istituto centrale di statistica in data 11 dicembre 1985, dalla quale si desume che nel biennio novembre 1983-novembre 1985 l'indice del costo della vita ha subìto la maggiorazione del 17,9 %;

Viste le richieste di adeguamento, così come previsto dal suddetto art. 8 della legge n. 349 del 1973, presentate dal Consiglio nazionale del notariato, dal libero Sindacato ufficiali giudiziari, dal Sindacato nazionale unitario aiutanti ufficiali giudiziari, dall'Unione nazionale segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennità di accesso previsti, rispettivamente dagli articoli 7, comma primo, e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal citato decreto ministeriale 2 dicembre 1983, sono fissati secondo i seguenti importi:

1) *Diritto di protesto*:

minimo	L. 1.700
massimo	» 38.900

2) *Indennità di accesso*:

a) fino a 3 chilometri	L. 1.500
b) fino a 5 chilometri	» 1.900
c) fino a 10 chilometri	» 3.450
d) fino a 15 chilometri	» 4.900
e) fino a 20 chilometri	» 6.000

Oltre i 20 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista dalla lettera *e*) è aumentata di L. 1.500.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1985

Il Ministro: MARTINAZZOLI

(7701)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 11 dicembre 1985.

Disposizioni concernenti le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi di cui alla legge 30 luglio 1985, n. 404, concernente provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 30 luglio 1985, n. 404, concernente provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto;

Visto in particolare l'art. 10 di quest'ultima legge, secondo il quale il Ministro dei trasporti stabilisce con proprio decreto le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi previsti dalla stessa legge;

Decreta:

Disposizioni di carattere generale

Art. 1.

Con il termine legge indicato genericamente nel presente decreto si intende, salvo che non sia diversamente precisato, la legge n. 404 del 30 luglio 1985.

Art. 2.

Ai fini della corresponsione dei contributi di cui agli articoli 3 e 6 della legge non saranno prese in considerazione le domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il periodo minimo di due anni stabilito dagli articoli 3 e 6 della legge, circa la disponibilità di ogni veicolo da rottamare o da sostituire, è da computare con riferimento alla data del termine ultimo per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Con la dizione « imprese associate in cooperative e consorzi » si intendono — ogni qualvolta essa figura nella legge — le imprese che siano socie di cooperative e di consorzi a proprietà divisa da data non posteriore a quella di presentazione della domanda di contributo.

Art. 5.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e dell'art. 6 della legge il pagamento della tassa di possesso autoveicoli (già di circolazione) deve risultare effettuato tempestivamente almeno per gli anni 1983, 1984 e 1985, ovvero, nel caso di prima immatricolazione successiva al 1° gennaio 1983, dalla data di detta immatricolazione, salvo quanto previsto dall'art. 19 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, nel testo sostituito dall'art. 5, commi 36, 37 e 57, introdotto dalla legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53.

Art. 6.

Le domande intese ad ottenere i contributi di cui agli articoli 3 e 6 della legge devono essere presentate — redatte in carta da bollo e corredate da copia in carta semplice — al Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. - Direzione centrale III - Via Tronto n. 2 - Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Possono anche essere inviate con raccomandata postale, nel qual caso fa fede la data del timbro postale di accettazione della raccomandata stessa.

Le domande devono contenere:

1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza dell'imprenditore, per le imprese individuali, ovvero la ragione sociale o la denominazione, con precisazione del tipo di società e della sede sociale, per le imprese societarie; codice fiscale e numero di partita IVA;

2) la data ed il numero di iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

3) la data ed il numero di iscrizione nel registro delle ditte, ovvero nell'albo delle imprese artigiane della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura territorialmente competente;

4) la dichiarazione che l'impresa non ha in corso procedure fallimentari;

5) le seguenti indicazioni del veicolo da acquistare: tipo, portata, peso complessivo a pieno carico, nonché ogni altra caratteristica tecnica occorrente per l'individuazione del corrispondente prezzo di listino;

6) le seguenti indicazioni dell'autoveicolo o di ciascuno degli autoveicoli da rottamare, ovvero del veicolo da sostituire: targa, tipo, portata, peso complessivo a pieno carico, anno di prima immatricolazione, data di inizio della acquisita disponibilità, estremi della ricevuta di pagamento della tassa di possesso autoveicoli (già di circolazione); data e numero dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi;

7) la dichiarazione di non aver ottenuto alcun contributo della stessa natura previsto da altre leggi dello Stato o delle regioni per la medesima operazione, con la precisazione di avere o meno domande in corso per altri contributi e con l'impegno, nell'ipotesi affermativa, di dare immediata comunicazione alla Direzione generale M.C.T.C. di ogni eventuale accoglimento di alcune di esse.

Le cooperative ed i consorzi dovranno aggiungere alle suddette indicazioni le seguenti altre:

a) data di costituzione;

b) numero e data di iscrizione — per le sole cooperative — nell'apposito registro della prefettura territorialmente competente.

Le imprese associate, in consorzi o cooperative a proprietà divisa dovranno, inoltre, dichiarare di quale organismo associativo fanno parte.

La firma in calce ad ogni domanda deve essere autenticata da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le imprese che intendono effettuare più investimenti devono presentare distinte domande per ogni investimento.

Art. 7.

Ultimata l'istruttoria delle domande la Direzione generale della M.C.T.C. - Direzione centrale III, forma le varie graduatorie e, dopo l'approvazione delle medesime con provvedimento del direttore generale, invita le imprese risultanti in utile posizione in graduatoria a presentare tutti i documenti occorrenti — come da apposito elenco allegato allo stesso invito — a comprova dell'esattezza e della veridicità delle indicazioni e delle dichiarazioni contenute nelle rispettive domande.

Le imprese aspiranti ad ottenere il contributo di rottamazione sono inoltre tenute agli adempimenti di cui all'art. 13 del presente decreto.

Art. 8.

Qualora le somme disponibili per l'assegnazione del contributo per la rottamazione e di quello per la sostituzione di veicoli risultino non interamente utilizzate si provvederà, con successivo decreto, a stabilire i termini e le modalità per la concessione dei contributi, fino ad esaurimento delle somme residue.

Disposizioni particolari
per la rottamazione di autoveicoli

Art. 9.

Il contributo, nelle diverse misure stabilite dall'articolo 4, comma primo, della legge, può essere corrisposto a condizione che la portata dell'autoveicolo, o quella complessiva degli autoveicoli da rottamare, sia pari o superiore, rispetto a quella che risulta per il nuovo autoveicolo proposto anche se con installazione di attrezzature speciali, alle percentuali sottoindicate:

10% per due autoveicoli;
15% per tre autoveicoli;
20% per quattro autoveicoli;
25% per cinque o più autoveicoli.

Art. 10.

Ai fini del computo della riduzione di portata si considera, tanto per i nuovi trattori o autocarri quanto per quelli da rottamare, il peso massimo complessivo a pieno carico degli autoarticolati o degli autotreni che quei trattori o autocarri sono atti a formare.

Art. 11.

Le domande per l'assegnazione del contributo sono graduate secondo le preferenze qui di seguito elencate in ordine di priorità:

1) maggiore anzianità dell'autoveicolo da rottamare, derivante, nel caso di più autoveicoli, dalla somma delle rispettive anzianità;

2) maggiore entità della riduzione di portata fra l'autoveicolo nuovo ed il complesso degli autoveicoli, ovvero il singolo autoveicolo da rottamare;

3) maggior numero degli autoveicoli da rottamare;

4) maggior peso complessivo dell'insieme degli autoveicoli, o dell'unico autoveicolo, da rottamare;

5) maggiore anzianità di iscrizione dell'impresa richiedente all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

6) maggiore anzianità di iscrizione dell'impresa richiedente alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato della relativa provincia per l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi.

Art. 12.

Il periodo di un anno previsto dall'art. 5, comma sesto, della legge decorre, nei casi di applicazione del quinto comma dello stesso articolo, dalla data di scadenza del nuovo ed abbreviato periodo stabilito per la sospensione della efficacia delle autorizzazioni di cui al quarto comma del predetto articolo della legge.

Art. 13.

Le imprese che ricevono l'invito di cui all'art. 7 del presente decreto devono asportare dal telaio di ciascun autoveicolo da rottamare la parte contenente i numeri di matrice del telaio stesso, depositandola presso il competente ufficio provinciale della M.C.T.C. — che ne rilascia ricevuta — e provvedere alla demolizione dell'autoveicolo.

Le medesime imprese devono inoltre integrare la documentazione da presentare secondo l'elenco annesso al suddetto invito con i seguenti altri documenti:

a) ricevuta dell'eseguito deposito di cui al precedente comma;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà — resa dal firmatario della domanda di contributo a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 — attestante l'avvenuta demolizione di fatto dell'autoveicolo o degli autoveicoli indicati in tale domanda;

c) dichiarazione del pubblico registro automobilistico dalla quale risulti che è stata presentata domanda di radiazione dell'autoveicolo o degli autoveicoli ai sensi dell'art. 61 del vigente codice della strada.

Disposizioni particolari per la sostituzione di veicoli

Art. 14.

Il contributo di cui all'art. 6 della legge può essere corrisposto a condizione che la portata del nuovo veicolo abbia una riduzione non inferiore al 5% rispetto alla portata del veicolo sostituito.

Art. 15.

Il contributo di sostituzione è accordato, oltre che per la vendita e la distruzione di veicolo, anche per il caso che il veicolo da sostituire sia stato oggetto di furto, a condizione che tale rischio non fosse stato assicurato e che il furto stesso risulti denunciato almeno un anno prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 16.

Le domande per l'assegnazione del contributo di sostituzione sono graduate secondo le preferenze qui di seguito elencate in ordine di priorità:

1) maggiore anzianità del veicolo da sostituire;

2) maggiore entità della riduzione di portata fra il veicolo nuovo e quello da sostituire;

3) maggior peso del veicolo da sostituire;

4) maggiore anzianità di iscrizione dell'impresa richiedente all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

5) maggiore anzianità di iscrizione dell'impresa richiedente alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato per l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1985

Il Ministro: SIGNORILE

NOTE

Note alle premesse:

— La legge 6 giugno 1974, n. 298, concerne «*Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada*».

— La legge 30 luglio 1985, n. 404, concerne «*Provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto*».

Nota all'art. 2:

Il testo degli interi articoli 3 e 6 della legge 30 luglio 1985, n. 404, è il seguente:

«Art. 3. (*Contributo per la rottamazione di autoveicoli*). — 1. Le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte nell'albo degli autotrasportatori, a norma della legge 6 giugno 1974, n. 298, siano esse imprese singole, cooperative, consorzi o imprese associate in cooperative o consorzi, che acquistino la disponibilità di un autoveicolo nuovo di fabbrica, di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*), con esclusivo riferimento ai trasporti specifici per conto di terzi di determinate cose e distinti da una particolare attrezzatura permanente relativa a tale scopo, dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, radiando dalla circolazione contemporaneamente ed in modo definitivo uno o più autoveicoli tra quelli sopra specificati di portata utile maggiore di 70 quintali e peso complessivo a pieno carico maggiore di 115 quintali, di cui abbiano la disponibilità da almeno due anni, possono richiedere il contributo del Fondo di cui all'art. 2 della presente legge per l'acquisto dell'autoveicolo nuovo di fabbrica, con portata utile maggiore di 70 quintali e peso complessivo a pieno carico maggiore di 115 quintali.

2. La portata degli autoveicoli da radiare dalla circolazione deve essere complessivamente superiore a quella degli autoveicoli da acquistare.

3. Per le cooperative, i consorzi, le imprese associate in cooperative e consorzi esercenti l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, il requisito della iscrizione nell'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, deve essere soddisfatto o dai soggetti stessi o dai singoli operatori associati».

«Art. 6. (*Contributo per la sostituzione di autoveicoli*). — 1. Le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte nell'albo degli autotrasportatori a norma della legge 6 giugno 1974, n. 298, siano esse imprese singole, cooperative, consorzi, possono ottenere il contributo del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge per l'acquisto degli autoveicoli, di prima immatricolazione, di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*), con esclusivo riferimento ai trasporti specifici per conto di terzi di determinate cose e distinti da una particolare attrezzatura permanente relativa a tale scopo, e di cui alle lettere *g*), *h*) ed *i*) dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nonché dei rimorchi, semirimorchi e delle relative carrozzerie intercambiabili, alla condizione che si sostituisca un veicolo, in disponibilità della stessa impresa da almeno due anni, che sia circolante, intendendosi per circolante il veicolo per il quale sia stata corrisposta nei termini di legge la tassa prevista dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e che dalla sostituzione derivi una riduzione della capacità di trasporto.

2. Il requisito della iscrizione all'albo per le cooperative o consorzi deve essere soddisfatto dai soggetti stessi o dai singoli operatori associati».

Nota all'art. 3:

Vedere la nota all'art. 2.

Note all'art. 5:

— Il testo dell'intero art. 4 della legge 30 luglio 1985, n. 404, è il seguente:

«Art. 4. (*Modalità di determinazione del contributo per la rottamazione di autoveicoli*). — 1. Il contributo di cui al precedente art. 3 è dovuto nelle misure del 20%, 35%, 50%, 65%,

75%, con il limite massimo di un milione di lire per ogni punto percentuale del prezzo di listino del veicolo a motore nuovo, rispettivamente per la radiazione contemporanea e permanente dalla circolazione di uno, due, tre, quattro, cinque veicoli a motore in disponibilità della stessa impresa, che siano circolanti, intendendosi per circolanti i veicoli per i quali è stata assolta nei termini di legge la tassa prevista dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.

2. Il prezzo di listino da assumere a riferimento per il calcolo del contributo di cui al precedente comma è quello depositato presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, oppure quello risultante dalle variazioni successive, che siano depositate presso la stessa camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

— Per il testo dell'art. 6 della stessa legge vedere nota all'art. 2.

— Il testo dei commi trentaseiesimo, trentasettesimo e cinquantasettesimo dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982, introdotti dalla legge di conversione n. 53/1983 in sostituzione dell'art. 19 del predetto decreto nella formulazione originaria, è il seguente:

comma trentaseiesimo: «La perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione»;

comma trentasettesimo: «L'obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal periodo fisso in corso alla data della cancellazione dell'annotazione di cui al comma precedente che deve essere richiesta entro quaranta giorni dal riacquisto del possesso o disponibilità del veicolo o dell'autoscafo. Per la mancata richiesta di cancellazione dell'annotazione della perdita del possesso o della disponibilità si applica una soprattassa pari a due volte l'importo delle tasse annuali dovute. La perdita e il riacquisto del possesso o della disponibilità dell'autoveicolo o dell'autoscafo devono risultare da attestazioni dei competenti pubblici uffici»;

comma cinquantasettesimo: «Il duplicato del disco contrassegno attestante l'avvenuto pagamento della tassa deve essere richiesto all'ufficio o ente cui è demandata la riscossione del tributo, previo pagamento di un diritto fisso di lire tremila spettante al predetto ufficio o ente in luogo del diritto fisso previsto dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39».

Note all'art. 6:

— Vedere nota all'art. 2.

— Il testo dell'intero art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è il seguente:

«Art. 20. (*Autenticazione delle sottoscrizioni*). — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nella attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

Nota all'art. 9:

Vedere note all'art. 5.

Nota all'art. 12:

Il testo dell'intero art. 5 della legge 30 luglio 1985, n. 404, è il seguente:

«Art. 5. (*Disciplina delle autorizzazioni relative agli autoveicoli nuovi acquistati, nonché di quelli rottamati.* — 1. Chi acquista la disponibilità di nuovi veicoli con il contributo di cui all'art. 3 della presente legge e sia titolare per almeno uno degli autoveicoli sostituiti di un'autorizzazione speciale accordata secondo le norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 novembre 1982 concernente "Determinazione del contingente di nuove autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'anno 1983", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 27 novembre 1982, può ottenere per il nuovo veicolo, in sostituzione di questa, un'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi, senza limiti e condizioni.

2. Tale autorizzazione può essere accordata anche in sostituzione delle autorizzazioni speciali ottenute a norma dell'articolo 2 del citato decreto ministeriale, anche se l'autorizzazione è stata rilasciata successivamente a tale data, per sostituzione di un autoveicolo munito di autorizzazione speciale con un altro avente le stesse caratteristiche tecniche.

3. Le autorizzazioni speciali accordate per gli autoveicoli radiati sono revocate, e chi ottiene l'autorizzazione senza condizioni e limiti, a norma della presente legge, non può ottenere autorizzazioni speciali dello stesso tipo di quelle revocate per il periodo di tre anni dalla data dell'autorizzazione suddetta, se quelle revocate sono state ottenute a norma dell'art. 2 del decreto ministeriale citato.

4. L'efficacia delle autorizzazioni senza condizioni e limiti accordate per gli autoveicoli radiati è sospesa per quattro anni dalla data di radiazione e riprende efficacia, dopo il periodo suddetto, su richiesta del titolare.

5. Il Ministro dei trasporti può abbreviare il periodo di sospensione, a condizione che ciò non comprometta la ristrutturazione del mercato prevista dall'art. 1 della presente legge.

6. Le autorizzazioni che non hanno ripreso efficacia entro un anno dalla scadenza del periodo quadriennale decadono automaticamente.

7. Le autorizzazioni senza vincoli e limiti sono valide anche per l'impiego dei veicoli per i quali sono previste le autorizzazioni speciali, secondo le norme in vigore».

Nota all'art. 14:

Vedere nota all'art. 2.

(7682)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 novembre 1985.

Approvazione del modello di certificato per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nell'anno 1985, nonché delle relative ritenute d'acconto operate (mod. 101 normale e meccanografico).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1, 2, 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvati, nel duplice tipo rispettivamente per la redazione manuale e con mezzi meccanografici, gli annessi modelli 101 del certificato previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nell'anno 1985, nonché delle relative ritenute d'acconto operate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

MOD. 101 (Artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

MODULARIO F. Imposte - 530

Presentato al Comune di .... il .... n° ....

Ufficio II. DD. di .... oppure Centro di Servizio di .... n° ....

IL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE

SEZ. I

COGNOME O DENOMINAZIONE	NOME	NUMERO DI CODICE FISCALE

SOLTANTO PER LE PERSONE FISICHE	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA	PROV. DI NASCITA (sigla)

DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	ATTIVITÀ (I)

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NEL 1985 AL SIG.

COGNOME DI NASCITA	NOME	NUMERO DI CODICE FISCALE

SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA	PROV. DI NASCITA (sigla)

SEZ. II

SEZIONE DA COMPLETARE A CURA DEL DIPENDENTE O DEL PENSIONATO
(in caso di presentazione di questo certificato come sostitutivo della dichiarazione dei redditi)

RESIDENZA ANAGRAFICA barrare la casella se variata (II)	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	CAP

CODICI STATISTICI (I)	PROVINCIA DI LAVORO (sigla)	QUALIFICA (I)	TITOLO STUDIO (I)	STATO CIVILE (I)

COGNOME DEL CONIUGE	NOME DEL CONIUGE	NUMERO DI CODICE FISCALE DEL CONIUGE (III)

I SEGUENTI COMPENSI

SEZ. III

1. Emolumenti – stipendi, tredicesima ed altre mensilità aggiuntive, indennità, lavoro straordinario, pensioni (IV), ecc. – (al netto di .... L. per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del dipendente o del pensionato) per la parte imponibile .... L.
2. Indennità di trasferta e assegni di sede all'estero (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) per la parte imponibile .... L.
3. Indennità, compensi, gettoni, ecc. corrisposti da terzi
4. Ditta / Amm.ne .... L.
5. " .... L.
6. " .... L.
7. Totale (4 + 5 + 6). .... L.
8. Totale emolumenti imponibili (1 + 2 + 7) .... L.
9. Imposta corrispondente al totale degli emolumenti imponibili .... L.
10. Detrazioni d'imposta applicate
11. Quota esente .... L.
12. Coniuge a carico .... L.
13. Figli a carico (N. ______) .... L.
14. Altri familiari a carico (N. ______) .... L.
15. Spese di produzione .... L.

15bis. Ulteriore detrazione (art. 3 L. 24/4/1980, n. 146 e successive modificazioni) .... L.

15ter. Ulteriore detrazione decrescente per redditi di lavoro dipendente .... L.

16. Oneri e spese personali L.
17. _Totale detrazioni (11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 15bis + 15ter + 16)_ .... L.
18. Ritenute fiscali operate dal datore di lavoro .... L.
19. Ritenute fiscali operate da terzi .... L.
20. Eventuale differenza da compensare con il datore di lavoro (17 + 18 + 19—9) .... L.
21. Ritenuta fiscale da indicare nella eventuale dichiarazione dei redditi (18 + 19—20) .... L.

(I) USARE I CODICI DELLE ISTRUZIONI A TERGO: (II) VEDERE AVVERTENZE PUNTO 5. (III) SE POSSIEDE REDDITI DI QUALSIASI ENTITÀ. (IV) VEDERE AVVERTENZE PUNTO 6.

AVVERTENZE

1. Il presente certificato deve essere allegato alla dichiarazione annuale dei redditi da presentare nell'anno 1986 da parte del contribuente alla formazione del cui reddito complessivo imponibile concorrono i redditi indicati nel certificato stesso.
2. I soggetti che si trovano nella situazione descritta nell'attestazione (SEZ. VI) possono, entro il prescritto termine, presentare all'Ufficio del Comune di domicilio fiscale o spedire per raccomandata all'Ufficio delle Imposte Dirette del proprio domicilio fiscale ovvero al Centro di Servizio competente, se esistente, questo certificato in sostituzione della dichiarazione annuale, sottoscrivendo l'attestazione stessa e facendo sottoscrivere le apposite attestazioni (SEZ. VII) ai familiari a carico (per i figli minori è sufficiente l'attestazione del dichiarante).
   I dipendenti dello Stato e degli altri Enti Pubblici possono presentare questo certificato all'Ufficio di appartenenza.
3. L'articolo 3 del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito con modificazioni nella legge 31 ottobre 1984, n. 733, prevede, fra l'altro, che per fruire di deduzioni, detrazioni e agevolazioni subordinate al possesso di determinati ammontari di reddito complessivo o di reddito assoggettabile a imposta (IRPEF) o di reddito imponibile, occorre tener conto dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva (quali interessi delle obbligazioni; interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali; premi e vincite, ecc.), ***se di importo complessivo superiore a L. 2.000.000*** (al lordo delle eventuali ritenute), esclusi i redditi derivanti dal possesso di BOT, CCT e altri titoli equipollenti emessi dallo Stato nonché le pensioni, le indennità e gli assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, sordomuti e invalidi civili; le pensioni sociali; le pensioni di guerra e relative indennità accessorie; gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria; l'assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare.
   Per quanto riguarda le detrazioni d'imposta si ha pertanto che:
   - la detrazione per quota esente (punto 11 del presente modello) spetta nella misura di L. 96.000 se il reddito di lavoro dipendente indicato al punto 8 unitamente agli anzidetti altri redditi da tenere in conto (se di importo superiore a L. 2.000.000) non eccede l'ammontare di 10 milioni di lire;
   - la ulteriore detrazione di L. 180.000 (punto 15-bis) spetta se il reddito di lavoro dipendente indicato al punto 8 unitamente agli anzidetti altri redditi da tenere in conto (se di importo superiore a L. 2.000.000) non eccede l'ammontare di L. 5.100.000;
   - le detrazioni per carichi di famiglia (punti 12, 13 e 14) spettano se il reddito complessivo lordo del familiare unitamente agli anzidetti altri redditi da tenere in conto (se di importo superiore a L. 2.000.000) posseduti dal familiare non eccedono l'ammontare di L. 2.750.000.

   Ai fini della corretta fruizione delle predette detrazioni, evidenziate nella sezione III del presente certificato, il lavoratore dipendente e il familiare a carico apponendo la firma alle sezioni VI e VII dichiarano di trovarsi nelle condizioni reddituali richieste per avere diritto alle detrazioni indicate.
   Nel caso in cui il lavoratore per il possesso proprio, o dei familiari a carico, di redditi esenti (con le esclusioni sopra indicate) e di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o di imposta sostitutiva di importo superiore a L. 2.000.000, non abbia più diritto *anche ad una sola delle sopraelencate detrazioni riconosciutegli* dal datore di lavoro, lo stesso, ai fini della necessaria restituzione, dovrà presentare la dichiarazione annuale dei redditi mod. 740.

   N.B. La falsa attestazione è punita penalmente con la reclusione e la multa (art. 3, L. n. 649/1983) e, ferma restando la restituzione delle detrazioni non spettanti, con una pena pecuniaria pari a cinque volte il loro importo (art. 3, IV c., D.L. n. 528/1984).
4. Si considerano a carico per la spettanza delle relative detrazioni:
   a) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
   b) i figli minori, i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro e quelli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
   c) le altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile (parenti per i quali esiste l'obbligo degli alimenti);
   sempreché non abbiano posseduto nell'anno 1985 redditi superiori a L. 2.750.000 tenuto conto anche dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (*vedere precedente n. 3*) e *limitatamente alle persone di* cui alla lettera c) purché convivano con il dichiarante o percepiscano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
5. Il presente certificato non è sostitutivo della dichiarazione quando il contribuente intende avvalersi della facoltà di chiedere la deduzione degli oneri personali sulla base della loro effettiva misura e della relativa documentazione.
6. Per i redditi di pensione, il presente certificato viene rilasciato nel solo caso di pensioni erogate da parte di enti, fondi o casse che non hanno personalità di diritto pubblico.
   Per le pensioni erogate dallo Stato, dall'INPS e da altri Enti Pubblici viene rilasciato il certificato mod. 201 (pensioni tesoro - inps - enti pubblici) ai sensi della legge 14 novembre 1981, n. 645.
7. Qualora ricorrano le condizioni specificate nella ATTESTAZIONE DEL DICHIARANTE (SEZ. VI) e gli emolumenti percepiti (punto 8 della SEZ. III) non abbiano superato, nell'anno 1985, l'ammontare di L. 5.100.000, tenuto conto anche dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (vedere precedente n. 3) il presente certificato non deve essere presentato o spedito. Parimenti nessun certificato deve essere presentato o spedito qualora il suddetto limite di L. 5.100.000 *non sia superato per effetto delle retribuzioni relative a più rapporti* di lavoro o di pensioni (somma degli importi di cui ai punti 8 della SEZ. III di due o più modelli 101 e 201).
8. **Barrare la casella (SEZ. II) se:**
   - vi è stata variazione rispetto a quanto indicato sulla dichiarazione dei redditi (mod. 740, 740-S o modello 101) presentata nel 1985;
   - l'ultima dichiarazione (mod. 740, 740-S o mod. 101) presentata risale ad anni precedenti al 1985 oppure la dichiarazione viene presentata per la prima volta.
9. Prospetto dati e notizie particolari.
   Tale prospetto deve essere compilato relativamente ai beni del *quali il dipendente o il pensionato e le persone individuate al* precedente n. 4 abbiano la disponibilità.
   Per disponibilità si intende la facoltà comunque acquisita anche di fatto o precaria, da parte della persona fisica di utilizzare o far utilizzare i beni ovvero di ricevere o far ricevere i servizi ovvero di sopportarne i relativi costi nell'anno cui si riferisce il presente certificato.
   Nel rigo D del prospetto vanno indicate le navi e le imbarcazioni da diporto per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione negli appositi registri; non vanno indicati i natanti da diporto per i quali non vi è obbligo di immatricolazione.

ATTENZIONE

La certificazione relativa alla propria situazione reddituale per l'anno 1985 (art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114) potrà essere effettuata direttamente dal lavoratore dipendente o dal pensionato sulla base dei dati contenuti nel presente modello, qualora il medesimo **sia stato** presentato in sostituzione della dichiarazione dei redditi.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La provincia andrà sempre indicata usando la sigla automobilistica (per Roma scrivere RM).
L'attività del lavoratore **dovrà essere indicata dal datore di lavoro** scegliendo il codice più adeguato nella **TABELLA c)**; la qualifica, il titolo di studio e lo stato civile dovranno essere indicati dal dipendente (o pensionato), ricorrendo alle seguenti tabelle, qualora ciò non sia già stato fatto dal datore di lavoro.
In questo ultimo caso il dipendente (o pensionato) dovrà controllare l'esattezza delle predette indicazioni, provvedendo alle eventuali correzioni.

TABELLA *a)*

CODICE	TITOLO DI STUDIO
1	Nessuno
2	Licenza elementare
3	Licenza media
4	Diploma
5	Laurea

TABELLA *d)*

CODICE	STATO CIVILE
1	Celibe/Nubile
2	Coniugato/a
3	Vedovo/a
4	Separato/a legalmente
5	Divorziato/a
6	Deceduto/a
7	Tutelato/a
8	Figlio/a minore

TABELLA *b)*

CODICE	QUALIFICA
01	Pensionati (1)
02	Operai e assimilati (2)
03	Impiegati
04	Impiegati direttivi
05	Dirigenti
06	Insegnanti universitari (3)
07	Insegnanti e presidi di scuola media
08	Insegnanti e direttori di scuola elementare o materna
09	Graduati e truppa
10	Sottufficiali
11	Ufficiali
12	Magistrati
13	Membri del Parlamento e del Consigli Regionali, Provinciali e Comunali

(1) Per questa qualifica non vanno indicate né l'attività né la provincia di lavoro.
(2) Inclusi tutti i lavoratori salariati compresi gli apprendisti.
(3) *Inclusi i professori e assistenti incaricati, i contrattisti, assegnatari ed assimilati.*

TABELLA *c)*

CODICI DI ATTIVITÀ

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

0110 Agricoltura
0120 Foreste
0130 Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri
0140 Attività di trasformazione, conservazione, raccolta di prodotti agricoli, svolte in forma associata
0150 Esercizio di macchine agricole
0160 Altre associazioni operanti nell'agricoltura
0210 Pesca e allevamenti in acque dolci
0220 Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari
0300 Zootecnia
0310 Caccia e cattura di animali

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

a) **ALIMENTARI**

0500 Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione
0600 Latte e prodotti della trasformazione del latte
0700 Bevande alcooliche
0710 Bevande analcooliche e idrominerali
0800 Prodotti della molitura e della pastificazione
0810 Prodotti dolciari
0820 Grassi vegetali e animali
0830 Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca
0840 Conservazione e trasformazione di frutta e ortaggi e altri prodotti
0843 Produzione e raffinazione dello zucchero
0845 Torrefazione del caffè
0850 Altri prodotti alimentari

b) **ESTRATTIVE, DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA E DI DISTRIBUZIONE**

1000 Carbone, lignite, agglomerati e prodotti della cokefazione
1100 Petrolio greggio e gas naturali
1110 Prodotti petroliferi raffinati
1200 Combustibili nucleari
1300 Minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi esclusi gli uraniferi
1400 Prodotti di prima trasformazione dei minerali ferrosi e non ferrosi
1500 Estrazione di minerali non metalliferi
1510 Estrazione di materiali di cava
1520 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e di materiali di cava (cemento, ceramica, marmi, gres, vetro ecc.)
1600 Energia elettrica e vapore d'acqua
1700 Produzione e distribuzione di gas
1710 Raccolta e distribuzione di acqua

c) **MANIFATTURIERE**

2000 Macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria
2100 Macchine per ufficio, strumenti di precisione, di ottica e simili (esclusi strumenti per foto-cine-proiezione)
2200 Costruzione di apparecchi e strumenti per foto-cine-proiezione
2210 Registrazione, edizione e stampa di nastri e dischi fonografici
2300 Meccanica-fonderie di seconda fusione
2310 Carpenteria metallica, mobili e arredamenti metallici, forni, caldaie ed apparecchi termici
2320 Macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e di trasporto
2330 Macchine utensili e di utensileria per macchine
2340 Minuteria metallica, fustame, bulloneria e molle, stoviglie e vasellame, armi da fuoco e loro munizioni
2350 Macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici, di telecomunicazioni e affini
2360 Prodotti di metalli preziosi e pietre preziose
2400 Materiali e forniture elettriche, elettrodomestici
2500 Autoveicoli e relativi motori
2600 Altri mezzi di trasporto
2700 Prodotti chimici di base
2710 Prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura
2720 Prodotti farmaceutici di base
2725 Prodotti medicinali
2730 Prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale
2735 Materiali sensibili (produzione di pellicole fotografiche, cinematografiche, radiografiche ecc.)
2740 Detersivi
2745 Produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
2800 Prodotti di gomma
2810 Prodotti di materie plastiche
2900 Industria laniera
2910 Industria cotoniera
2920 Industria della seta
2930 Industria della canapa, del lino, della iuta e simili
2940 Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
2945 Industria della maglia e della calza
2950 Altre industrie tessili
2960 Prodotti per l'abbigliamento di vestiario, arredamento tessile e affine
3000 Carta e prodotti cartotecnici
3100 Stampa, poligrafia, editoria e simili
3110 Stabilimenti e laboratori fotografici, cinematografici e affini
3200 Cuoio e articoli in pelle
3210 Calzature
3300 Legno, sughero e affini
3310 Veicoli e carpenteria navale in legno
3320 Mobilio e arredamento in legno
3400 Tabacchi lavorati
3500 Costruzioni edilizie residenziali
3503 Costruzioni edilizie non residenziali
3505 Costruzioni opere pubbliche
3510 Installazione impianti
3600 Beni di recupero
3610 Officine e laboratori per lavorazioni, riparazioni e manutenzioni di ogni tipo (meccanici, carrozzieri, idraulici, elettricisti, odontotecnici, ortopedici, calzolai, ecc.)
3700 Altri prodotti industriali

COMMERCIO

a) **COMMERCIO ALL'INGROSSO**

4001 Cereali e legumi secchi
4002 Sementi, foraggi, piante officinali e semi oleosi
4003 Fiori, foglie e piante ornamentali, piante e bulbi da fiore e semi da giardino
4004 Fibre tessili, animali e vegetali (greggie e di prima lavorazione) e fibre chimiche
4005 Animali vivi (esclusi: pollame, conigli, selvaggina ed altri volatili)
4006 Pelli greggie
4007 Cuoi e pelli conciate (escluse quelle da pellicceria)
4008 Pelli greggie e conciate per pellicceria
4009 Carni fresche bovine, suine, equine, ovine e caprine

Segue a) **COMMERCIO ALL'INGROSSO**

4010 Carni congelate bovine, suine, equine, ecc.
4011 Pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili (vivi o morti); uova
4012 Prodotti della pesca freschi
4013 Prodotti della pesca congelati, surgelati, secchi e conservati
4014 Salumi, conserve alimentari e prodotti affini (escluse le conserve a base di pesce); alimenti surgelati vegetali
4015 Farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali non specificati
4016 Latte, burro e formaggi
4017 Oli e grassi alimentari
4018 Bevande alcooliche ed analcooliche, acque minerali, alcool per liquori e aceto
4019 Prodotti ortofrutticoli
4020 Zucchero, caffè, surrogati del caffè, droghe, spezie e coloniali in genere
4021 Dolciumi di ogni genere
4022 Prodotti alimentari, non altrove classificati
4023 Combustibili solidi
4024 Carburanti e lubrificanti
4025 Minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi i materiali da costruzione)
4026 Metalli ferrosi e non ferrosi, semilavorati
4027 Prodotti chimici per l'industria, oli e grassi industriali
4028 Prodotti chimici per l'agricoltura
4029 Colori e vernici
4030 Legname e affini
4031 Materiale da costruzione
4032 Articoli di installazione
4033 Lastre di vetro e di cristallo
4034 Macchine ed attrezzi agricoli
4035 Macchine utensili per metallo, legno, plastica e pietra
4036 Macchine per l'industria tessile e per l'abbigliamento
4037 Macchine per l'edilizia
4038 Macchine e attrezzature varie per altre industrie e par il commercio
4039 Veicoli, accessori e ricambi
4040 Macchine per scrivere macchine calcolatrici e attrezzature per l'ufficio
4041 Mobili (in legno, metallo e materie sintetiche)
4042 Articoli in ferro ed altri metalli; coltelleria e posateria
4043 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi
4044 Vetrerie, cristallerie, ceramiche, cornici e affini (escluso il commercio di lastre di vetro e di cristallo)
4045 Articoli in legno, sughero, vimini e simili
4046 Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
4047 Carte da parati e stucchi
4048 Tessuti per abbigliamento
4049 Tessuti ed articoli di arredamento.
4050 Filati, cucirini, mercerie e passamanerie
4051 Vestiario, biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento
4052 Pellicce
4053 Calzature e accessori per calzature
4054 Articoli da viaggio, pelletteria e marocchinerie
4055 Medicinali
4056 Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici e materiale da medicazione
4057 Articoli da profumeria e cosmetici
4058 Apparecchi ottici e fotografici
4059 Gioielli e pietre preziose
4060 Orologeria finita e forniture ed accessori per orologeria
4061 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
4062 Giocattoli
4063 Libri, giornali e riviste
4064 Articoli di cartoleria e cancelleria
4065 Carta e cartone in genere (escluse le carte da parati)
4066 Spaghi, cordami, sacchi, tele di iuta e simili
4067 Prodotti non alimentari, non altrove classificabili
4068 Materiali vari da recupero (stracci, materiale plastico, carta da macero, ossa e grassi di animali, ecc.) esclusi i rottami metallici
4069 Rottami metallici
4070 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggi e simili
4071 Materiale elettrico

b) **COMMERCIO AL MINUTO**

4201 Carni fresche e congelate
4202 Pollame, conigli, selvaggina, cacciagione e uova
4203 Salumerie, pizzicherie, salsamenterie e affini; rosticcerie e friggitorie
4204 Pesce e frutti di mare freschi
4205 Latte e altri prodotti lattiero-caseari
4206 Pane (senza annesso forno), paste alimentari, cereali e legumi secchi
4207 Pane (con annesso forno e con eventuale annessa vendita di prodotti alimentari e non alimentari)
4208 Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione); negozi di confetteria
4209 Frutta fresca e secca, ortaggi, legumi freschi, funghi e generi affini
4210 Drogherie (compresa l'eventuale annessa torrefazione del caffè)
4211 Vini, liquori, bevande, acque minerali e oli (escluse le mescite)
4212 Sale, tabacchi e altri generi di monopolio
4213 Supermercati
4214 Alimenti surgelati (esclusi i negozi di carni congelate)
4215 Generi alimentari vari, non classificabili con il criterio della prevalenza nelle precedenti categorie
4216 Tessuti per abbigliamento
4217 Filati e mercerie
4218 Confezioni per uomo, donna e bambino (compresi l'abbigliamento professionale e sportivo e gli articoli di vestiario in cuoio)
4219 Biancheria, maglieria, articoli di abbigliamento, cravatte e affini
4220 Calzature
4221 Cuoi, pellami, accessori per calzature e affini
4222 Pelletterie e articoli da viaggio
4223 Cappelli e ombrelli
4224 Pellicce e pelli per pellicceria
4225 Articoli vari di abbigliamento, non altrove classificati
4226 Tessuti per arredamento e tendaggi
4227 Biancheria per la casa
4228 Mobili (esclusi quelli per ufficio) e materassi
4229 Oggetti e mobili in vimini, canne e giunchi
4230 Oggetti d'arte, artigianato artistico e case di vendita all'asta
4231 Arredi sacri e articoli religiosi, monete, medaglie, e decorazioni
4232 Stucchi e carte da parati
4233 Articoli casalinghi, vetrerie, cristallerie e ceramiche
4234 Ferramenta, utensileria e casseforti
4235 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, macchine per cucire e per maglieria, materiale elettrico e lampadari; apparecchi e materiali per impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento
4236 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
4237 Chincaglieria (empori, bazar e simili)
4238 Articoli da regalo, bigiotteria, articoli per fumatori e affini
4239 Articoli di arredamento, mobili, apparecchi e materiali per la casa, non altrove classificati
4240 Autoveicoli (compresi gli autoveicoli usati)

Segue b) **COMMERCIO AL MINUTO**

4241 Motoveicoli, biciclette, natanti, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette (compresi i motoveicoli usati)
4242 Distributori di carburanti e lubrificanti
4243 Farmacie
4244 Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici; erboristerie
4245 Profumerie e prodotti per toletta e per l'igiene della persona
4246 Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli e simili; saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
4247 Mobili, macchine ed attrezzature per ufficio
4248 Cartolerie e negozi di francobolli per collezione
4249 Librerie
4250 Rivendite e chioschi di giornali e riviste
4251 Apparecchi ottici, fotografici e affini, macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie)
4252 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggio e simili
4253 Gioielleria, oreficeria, argenteria e orologeria
4254 Armi e munizioni
4255 Combustibili per uso domestico
4256 Giocattoli, articoli per l'infanzia e affini
4257 Articoli di gomma e derivati e effetti di vestiario gommati
4258 Materiali da costruzione
4259 Spaghi, cordami, sacchi e tele di iuta
4260 Fiori, piante ornamentali e sementi da giardino
4261 Animali vivi
4262 Sementi, concimi, antiparassitari ed altri prodotti utili all'agricoltura
4263 Grandi magazzini e magazzini a prezzo unico
4264 Forniture di bordo, di casermaggio, di case di prevenzione e pena
4265 Mobili, indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato)
4266 Articoli vari, non altrove classificati.

c) **ALTRE ATTIVITÀ** ***COMMERCIALI***

4400 Commercio ambulante di generi alimentari
4410 Commercio ambulante di generi non alimentari
4500 Intermediari e rappresentanti di commercio
4510 Agenzie di locazione e vendita immobiliare
4520 Agenzie di viaggio e turismo
4600 Alberghi
4605 Pensioni
4606 Locande e affittacamere
4607 Esercizi extralberghieri (campeggi, rifugi alpini, centri di vacanza, ecc.)
4610 Ristoranti
4615 Bar e pubblici esercizi
4700 Noleggio di beni mobili (mezzi di trasporto senza autisti, macchinari, ecc.) escluso il noleggio di macchine agricole
4710 Autorimesse

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

5000 Trasporti aerei
5010 Trasporti marittimi, fluviali e lacuali
5100 Trasporti su strada di persone e merci
5200 Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdotto
5300 Attività connesse con i trasporti (escluse quelle di cui ai codici 4520 e 4710)
5400 Comunicazioni

CREDITO E ASSICURAZIONI

6000 Aziende di credito ordinario
6100 Istituti di credito speciale e imprese finanziarie
6110 Imprese di gestione esattoriale
6200 Assicurazioni

SERVIZI

6300 Servizi tecnici, commerciali e legali (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici da 8400 a 8900 e 9100, 9300)
6410 Servizi sanitari privati (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici 8200, 8300)
6420 Servizi di pulizia di ambienti e servizi similari (disinfestazioni, ecc.)
6421 Servizi per l'igiene e per l'estetica della persona (barbieri, parrucchieri, istituti di bellezza, ecc.)
6422 Servizi per la lavatura, tintura e servizi affini ed ausiliari
6500 Servizi di insegnamento, formazione professionale e ricerca destinabili alla vendita
6600 Servizi ricreativi, culturali e dello spettacolo (esclusi quelli di cui ai codici 6610, 8000, 8100, 9000)
6610 Spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici (soggetti all'imposta sugli spettacoli)
6700 Altri servizi delle istituzioni sociali private non destinabili alla vendita
6710 Servizi di Enti privati e Associazioni di carattere professionale, sindacale, politico e simili
6810 Servizi di pompe funebri
6820 Servizi di vigilanza
6900 Servizi vari non altrove classificabili

SERVIZI FORNITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

7000 Amministrazione centrale dello Stato (escluse le aziende autonome già inserite nelle attività specifiche)
7020 Enti pubblici nazionali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
7300 Amministrazione locale dello Stato (comuni, province, regioni)
7325 Enti pubblici locali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
7330 Enti ospedalieri e altri servizi sanitari pubblici
7500 Enti di previdenza e assistenza sociale
7600 Altri enti pubblici non commerciali

ATTIVITÀ PROFESSIONALI E ARTISTICHE

8000 Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assimila[illegible]
8100 Artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultori [illegible]ilati
8200 Medici
8300 Ostetriche, infermieri e assimilati
8400 Avvocati, procuratori e patrocinat[illegible]
8410 Notai
8500 Commercialisti e fiscalisti
8510 Consulenti del lavoro, [illegible]tratori e assimilati
8600 Ingegneri e architet[illegible]
8700 Matematici, stati[illegible]economisti, fisici, chimici, biologi e assimilati
8900 Geometri [illegible]ndustriali, disegnatori e assimilati
9000 Atleti, [illegible]ori e assimilati
9100 Ag[illegible]orsa e assimilati
9300 [illegible]omi, veterinari, periti agrari e assimilati
94[illegible] [illegible]e attività professionali

Questi codici non vanno utilizzati nel Mod. 101

SEZ. IV

EMOLUMENTI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI E SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

22. Emolumenti (al netto di L. ______ per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente o del pensionato) . . . . L. ______

23. Retribuzioni (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogate negli anni:

24. 1983 . . . . L. ______

25. 1984 . . . . L. ______

26. Retribuzione media . . . . L. ______

27. Aliquota applicata ___,___ %

28. Ritenuta fiscale corrispondente (22×27) . . . . L. ______

29. Detrazioni di imposta sugli arretrati delle pensioni (art. 20, l. 2/12/1975, n. 576) . . . . L. ______

30. Ritenuta fiscale operata (28—29) . . . . L. ______

SEZ. V

RAPPORTI DI LAVORO INIZIATI O CESSATI NELL'ANNO

31. Data inizio rapporto: giorno ___ mese ___ 1985

32. Data fine rapporto: giorno ___ mese ___ 1985

33. Sono state corrisposte indennità di fine rapporto, acconti o anticipazioni sulle medesime ed è stato rilasciato il relativo certificato (mod. 102)? . . . . (si o no) ___

34. Il rapporto di lavoro è a tempo determinato di durata inferiore all'anno (stagionali, ecc.)? . . . . (si o no) ___

Data .... Firma del datore di lavoro o del rappresentante dell'ente erogante ....

Il prospetto e le attestazioni che seguono devono essere compilati e sottoscritte soltanto nel caso di presentazione del Modello 101 in sostituzione della dichiarazione dei redditi.

PROSPETTO DATI E NOTIZIE PARTICOLARI se il prospetto è insufficiente continuare su foglio a parte da sottoscrivere ed allegare

A	AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE	NUMERO (1)	C V FISC.	TARGA (2)	ALIM. (3)	Immatr. (4)	PERIODO (5)	C V FISC.	TARGA (2)	ALIM. (3)	Immatr. (4)	PERIODO (5)
B	RESIDENZE SECONDARIE (6)	NUMERO (1)	VIA E NUMERO CIVICO					COMUNE		PROV.	% (7)	PERIODO (5)
C	COLLABORATORI FAMILIARI	NUMERO CONVIVENTI	NUMERO MESI LAVORATI					NUMERO NON CONVIVENTI		NUMERO ORE LAVORATE		
D	IMBARCAZIONI DA DIPORTO	NUMERO (1)	A MOTORE STAZZA	C.V. FISC.		% (7)	PERIODO (5)	A VELA STAZZA	METRI		% (7)	PERIODO (5)
E	AEROMOBILI DA TURISMO	NUMERO (1)	AEREO HP	ORE DI VOLO		% (7)		ELICOTTERO HP	ORE DI VOLO		% (7)	
F	CAVALLI DA CORSA O DA EQ.	N° MANTENUTI IN PROPRIO DA CORSA	DA EQUITAZIONE			% (7)	PERIODO (5)	N° MANTENUTI IN PENSIONE DA CORSA	DA EQUITAZIONE		% (7)	PERIODO (5)
G	RISERVE DI CACCIA	SUPERFICIE (HA)	IN COLLINA O IN PIANURA					IN MONTAGNA			% (7)	PERIODO (5)

NOTE: (1) NUMERO TOTALE DI BENI DISPONIBILI; (2) ROMA = RM; (3) BENZINA = B, GASOLIO = D, GAS = G; (4) INDICARE LE ULTIME DUE CIFRE DELL'ANNO D'IMMATRICOLAZIONE; (5) INDICARE LA DISPONIBILITÀ IN MESI; (6) A DISPOSIZIONE PERMANENTE O TEMPORANEA IN ITALIA E/O ALL'ESTERO A TITOLO DI LOCAZIONE; (7) PERCENTUALE ARROTONDATA DI DISPONIBILITÀ DEL BENE IN COMUNE CON ALTRI SOGGETTI.

SEZ. VI

ATTESTAZIONE DEL DICHIARANTE

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) la SEZ. II e il "Prospetto Dati e Notizie Particolari" sono completi e veritieri;

b) nell'anno 1985, oltre ai compensi specificati nella SEZ. III:
- non ha conseguito altri redditi (pensioni, stipendi, indennità, redditi di terreni e fabbricati, redditi di impresa, redditi derivati dall'esercizio di arti, professioni o attività speculative, ecc.) propri e dei figli minori a lui imputabili per usufrutto legale;
- non ha percepito indennità di anzianità, di previdenza e altre indennità di fine rapporto di lavoro e relative anticipazioni o altri redditi soggetti a tassazione separata;
- non ha percepito emolumenti arretrati, diversi da quelli riportati al punto 22 della SEZ. IV del presente certificato, e negli anni 1983 e 1984 non ha percepito altri redditi oltre quelli specificati nei punti 24 e 25 della SEZ. IV;

c) nell'anno 1985 si è trovato nella condizione reddituale prevista per il godimento delle detrazioni di cui ai punti n. 11, 13 e 15-bis della SEZ. III tenuto conto delle disposizioni del D.L. n. 526 del 1985, secondo le indicazioni contenute al punto 3 delle "Avvertenze".

Data .... Firma del dichiarante ....

SEZ. VII

ATTESTAZIONI DEI FAMILIARI A CARICO DIVERSI DAI FIGLI MINORENNI

I sottoscritti attestano di essere a carico del dichiarante non avendo posseduto nell'anno 1985 redditi superiori a lire 2.750.000 tenuto conto anche dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva secondo le indicazioni di cui al punto 3 delle "Avvertenze" e trovandosi in tutte le altre condizioni di legge ivi indicate.

....

....

(Firme e relazione di parentela)

MODULARIO
F. Imposte - 530

MOD. 101 (Meccanografico) (Artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

Presentato al Comune di .... il .... n° ....

Ufficio II. DD. di .... oppure Centro di Servizio di .... n° ....

IL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE

SEZ. I

COGNOME O DENOMINAZIONE | NOME | NUMERO DI CODICE FISCALE

SOLTANTO PER LE PERSONE FISICHE: SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA giorno mese anno 1 | COMUNE (o stato estero) DI NASCITA | PROV. DI NASCITA (sigla)

DOMICILIO FISCALE: COMUNE | PROVINCIA (sigla) | VIA E NUMERO CIVICO | ATTIVITÀ (I)

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NEL 1985 AL SIG.

COGNOME DI NASCITA | NOME | NUMERO DI CODICE FISCALE

SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA giorno mese anno 1 | COMUNE (o stato estero) DI NASCITA | PROV. DI NASCITA (sigla)

SEZ. II

SEZIONE DA COMPLETARE A CURA DEL DIPENDENTE O DEL PENSIONATO
(in caso di presentazione di questo certificato come sostitutivo della dichiarazione dei redditi)

RESIDENZA ANAGRAFICA barrare la casella se variata (X) | COMUNE | PROV. (sigla) | VIA E NUMERO CIVICO | CAP

CODICI STATISTICI (I) | PROVINCIA DI LAVORO (sigla) | QUALIFICA (I) | TITOLO DI STUDIO (I) | STATO CIVILE (I)

COGNOME DEL CONIUGE | NOME DEL CONIUGE | NUMERO DI CODICE FISCALE DEL CONIUGE (III)

I SEGUENTI COMPENSI

SEZ. III

1 STIPENDI, TREDICESIMA E ALTRE MENSILITÀ, PENSIONI (IV) AL NETTO DEI CONTRIBUTI | CONTRIBUTI

2 INDENNITÀ DI TRASFERTA E ASSEGNI ALL'ESTERO AL NETTO DEI CONTRIBUTI

3 INDENNITÀ, COMPENSI, GETTONI, ETC. CORRISPOSTI DA TERZI

DITTA	4 IMPORTO	DITTA	5 IMPORTO	DITTA	6 IMPORTO	7 TOTALE (4+5+6)

8 TOTALE EMOLUMENTI IMPONIBILI (1+2+7)

9 IMPOSTA CORRISPONDENTE AL TOTALE IMPONIBILE

10 DETRAZIONE DI IMPOSTA APPLICATE

11 QUOTA ESENTE	12 CONIUGE A CARICO	13 FIGLI A CARICO (N°)	14 ALTRI FAMILIARI A CARICO (N°)	15 SPESE DI PRODUZIONE	15bis ULTERIORE DETRAZIONE L. 146/80	15ter ULTERIORE DETRAZIONE DECRESCENTE	16 ONERI E SPESE PERSONALI	17 TOTALE DETRAZIONI (11+12+13+14+15+15bis+15ter+16)

RITENUTE FISCALI OPERATE

18 DAL DATORE DI LAVORO	19 DA TERZI	20 EVENTUALE DIFFERENZA DA COMPENSARE COL DATORE DI LAVORO (17+18+19—9)	21 RITENUTA FISCALE DA INDICARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (18 + 19—20)

SEZ. IV EMOLUMENTI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI E SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

22 EMOLUMENTI (AL NETTO DI L. .... PER CONTRIBUTI) .... L. ....

23 RETRIBUZIONI AL NETTO DEI CONTRIBUTI

24 ANNO 1983	25 ANNO 1984	26 RETRIBUZIONE MEDIA	27 ALIQUOTA %	28 RITENUTA FISCALE CORRISPONDENTE (22×27)

29 DETRAZIONI D'IMPOSTA ARRETRATI PENSIONI (art. 20 legge 2-12-1975, n. 576)

30 RITENUTA FISCALE OPERATA (28—29)

SEZ. V RAPPORTI DI LAVORO INIZIATI O CESSATI NELL'ANNO

31 INIZIO RAPPORTO GIORNO	MESE	ANNO	32 FINE RAPPORTO GIORNO	MESE	ANNO	33 È stato rilasciato il relativo mod. 102?	34 Il rapporto di lavoro è a tempo determinato di durata inferiore all'anno (stagionali, ecc.)?
		1985			1985	(SI o NO)	(SI o NO)

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE

DATA ....

(I) USARE I CODICI DELLE ISTRUZIONI A TERGO. (II) VEDERE AVVERTENZE PUNTO 8. (III) SE POSSIEDE REDDITI DI QUALSIASI ENTITÀ. (IV) VEDERE AVVERTENZE PUNTO 8.

AVVERTENZE

1. - Il presente certificato deve essere allegato alla dichiarazione annuale dei redditi da presentare nell'anno 1986 da parte del contribuente alla formazione del cui reddito complessivo imponibile concorrono i redditi indicati nel certificato stesso.

2. - I soggetti che si trovano nella situazione descritta nell'attestazione (SEZ. VI) possono, entro il prescritto termine, presentare all'Ufficio del Comune di domicilio fiscale o spedire per raccomandata all'Ufficio delle Imposte Dirette del proprio domicilio fiscale ovvero al Centro di Servizio competente, se esistente, questo certificato in sostituzione della dichiarazione annuale, sottoscrivendo l'attestazione stessa o facendo sottoscrivere le apposite attestazioni (SEZ. VII) ai familiari a carico (per i figli minori è sufficiente l'attestazione del dichiarante).
I dipendenti dello Stato e degli altri Enti Pubblici possono presentare questo certificato all'Ufficio di appartenenza.

3. - L'articolo 3 del decreto-legge 30 agosto 1984, n. 528, convertito con modificazioni nella legge 31 ottobre 1984, n. 733, prevede, fra l'altro, che per fruire di deduzioni, detrazioni e agevolazioni subordinate al possesso di determinati ammontari di reddito complessivo o di reddito assoggettabile a imposta (IRPEF) o di reddito imponibile, occorre tener conto dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva (quali interessi delle obbligazioni; interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali; premi e vincite, ecc.), *se di importo complessivo superiore a L. 2.000.000* (al lordo delle eventuali ritenute), esclusi i redditi derivanti dal possesso di BOT, CCT e altri titoli equipollenti emessi dallo Stato nonchè le pensioni, le indennità e gli assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, sordomuti e invalidi civili; le pensioni sociali; le pensioni di guerra e relative indennità accessorie; gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria; l'assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare.
Per quanto riguarda le detrazioni d'imposta si ha pertanto che:
- la detrazione per quota esente (punto 11 del presente modello) spetta nella misura di L. 96.000 se il reddito di lavoro dipendente indicato al punto 8 unitamente agli anzidetti altri redditi da tenere in conto (se di importo superiore a L. 2.000.000) non eccede l'ammontare di 10 milioni di lire;
- la ulteriore detrazione di L. 180.000 (punto 15-bis) spetta se il reddito di lavoro dipendente indicato al punto 8 unitamente agli anzidetti altri redditi da tenere in conto (se di importo superiore a L. 2.000.000) non eccede l'ammontare di L. 5.100.000;
- le detrazioni per carichi di famiglia (punti 12, 13 e 14) spettano se il reddito complessivo lordo del familiare unitamente agli anzidetti altri redditi da tenere in conto (se di importo superiore a L. 2.000.000) posseduti dal familiare non eccedono l'ammontare di L. 2.750.000.

Ai fini della corretta fruizione delle predette detrazioni, evidenziate nella sezione III del presente certificato, il lavoratore dipendente e il familiare a carico apponendo la firma alle sezioni VI e VII dichiarano di trovarsi nelle condizioni reddituali richieste per avere diritto alle detrazioni indicate.
Nel caso in cui il lavoratore per il possesso proprio, o dei familiari a carico, di redditi esenti (con le esclusioni sopra indicate) e di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o di imposta sostitutiva di importo superiore a L. 2.000.000, non abbia più diritto anche ad una sola delle sopraelencate detrazioni riconosciutegli dal datore di lavoro, lo stesso, ai fini della necessaria restituzione, dovrà presentare la dichiarazione annuale dei redditi mod. 740.

N.B. - La falsa attestazione è punita penalmente con la reclusione o la multa (art. 3, legge n. 649/1983) e, ferma restando la restituzione delle detrazioni non spettanti, con una pena pecuniaria pari a cinque *volte il loro importo (art. 3, IV c.; D.L. n. 528/1984).*

4. - Si considerano a carico per la spettanza delle relative detrazioni:
a) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b) i figli minori, i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro e quelli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
c) le altre persone indicate nell'art. 433 del codice civile (parenti per i quali esiste l'obbligo degli alimenti);

sempreché non abbiano posseduto nell'anno 1985 redditi superiori a L. 2.750.000 tenuto conto anche dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (vedere precedente n. 3) e limitatamente alle persone di cui alla lettera c) purché convivano con il dichiarante o percepiscano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

5. - Il presente certificato non è sostitutivo della dichiarazione quando il contribuente intende avvalersi della facoltà di chiedere la deduzione degli oneri personali sulla base della loro effettiva misura e della relativa documentazione.

6. - Per i redditi di pensione, il presente certificato viene rilasciato nel solo caso di pensioni erogate da parte di enti, fondi o casse che non hanno personalità di diritto pubblico.
Per le pensioni erogate dallo Stato, dall'INPS o da altri Enti Pubblici viene rilasciato il certificato mod. 201 (pensioni tesoro - inps - enti pubblici) ai sensi della legge 14 novembre 1981, n. 645.

7. - Qualora ricorrano le condizioni specificate nella ATTESTAZIONE DEL DICHIARANTE (SEZ. VI) e gli emolumenti percepiti (punto 8 della SEZ. III) non abbiano superato, nell'anno 1985, l'ammontare di L. 5.100.000, tenuto conto anche dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (vedere precedente n. 3) il presente certificato non deve essere presentato o spedito. Parimenti nessun certificato deve essere presentato o spedito qualora il suddetto limite di L. 5.100.000 non sia superato per effetto delle retribuzioni relative a più rapporti di lavoro o di pensioni (somma degli importi di cui ai punti 8 della SEZ. III di due o più modelli 101 o 201).

8. - Barrare la casella (SEZ. II) se:
- vi è stata variazione rispetto a quanto indicato nella dichiarazione dei redditi (mod. 740, 740-S o modello 101) presentata nel 1985
- l'ultima dichiarazione (mod. 740, 740-S o mod. 101) presentata risale ad anni precedenti al 1985 oppure la dichiarazione viene presentata per la prima volta.

9. - Prospetto dati e notizie particolari.
Tale prospetto deve essere compilato relativamente ai beni dei quali il dipendente o il pensionato o le persone individuate al precedente n. 4 abbiano la disponibilità.
Per disponibilità si intende la facoltà comunque acquisita anche di fatto o precaria, da parte della persona fisica di utilizzare o far utilizzare i beni ovvero di ricevere o far ricevere i servizi ovvero di sopportarne i relativi costi nell'anno cui si riferisce il presente certificato.
Nel rigo D del prospetto vanno indicate le navi e le imbarcazioni da diporto per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione negli appositi registri; non vanno indicati i natanti da diporto per i quali non vi è obbligo di immatricolazione.

ATTENZIONE

La certificazione relativa alla propria situazione reddituale per l'anno 1985 (art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114) potrà essere effettuata direttamente dal lavoratore dipendente o dal pensionato sulla base dei dati contenuti nel presente modello, qualora il medesimo sia stato presentato in sostituzione della dichiarazione dei redditi.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La provincia andrà sempre indicata usando la sigla automobilistica (per Roma scrivere RM).
L'attività del lavoratore dovrà essere indicata dal datore di lavoro scegliendo il codice più adeguato nella TABELLA c); la qualifica, il titolo di studio e lo stato civile dovranno essere indicati dal dipendente (o pensionato), ricorrendo alle seguenti tabelle, qualora ciò non sia già stato fatto dal datore di lavoro. In questo ultimo caso il dipendente (o pensionato) dovrà controllare l'esattezza delle predette indicazioni, provvedendo alle eventuali correzioni.

TABELLA *a)*

COD.	TITOLO DI STUDIO
1	Nessuno
2	Licenza elementare
3	Licenza media
4	Diploma
5	Laurea

TABELLA *b)*

COD.	QUALIFICA
01	Pensionati (senza indicare attività e provincia di lavoro)
02	Operai e assimilati (inclusi i salariati e apprendisti)
03	Impiegati
04	Impiegati direttivi
05	Dirigenti
06	Insegnanti universitari (inclusi incaricati, contrattisti e simili)
07	Insegnanti e presidi di scuola media
08	Insegnanti e direttori di scuola elementare o materna
09	Graduati e truppa
10	Sottufficiali
11	Ufficiali
12	Magistrati
13	Membri del Parlamento e dei Consigli Regionali, Provinciali e Comunali

TABELLA *d)*

COD.	STATO CIVILE
1	Celibe/Nubile
2	Coniugato/a
3	Vedovo/a
4	Separato/a legalmente
5	Divorziato/a
6	Deceduto/a
7	Tutelato/a
8	Figlio/a minore

Il prospetto e le attestazioni che seguono devono essere compilati e sottoscritte soltanto nel caso di presentazione del Mod. 101 in sostituzione della dichiarazione dei redditi.

PROSPETTO DATI E NOTIZIE PARTICOLARI se il prospetto è insufficiente continuare su foglio a parte da sottoscrivere e allegare

A	AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE	NUMERO (1)	C.V. FISC. / TARGA (2) / ALIM. (3) / Immatr. (4) / PERIODO (5)	C.V. FISC. / TARGA (2) / ALIM. (3) / Immatr. (4) / PERIODO (5)
B	RESIDENZE SECONDARIE (6)	NUMERO (1)	VIA E NUMERO CIVICO	COMUNE / PROV. / % (7) / PERIODO (5)
C	COLLABORATORI FAMILIARI	NUMERO CONVIVENTI / NUMERO MESI LAVORATI		NUMERO NON CONVIVENTI / NUMERO ORE LAVORATE
D	IMBARCAZIONI DA DIPORTO	NUMERO (1)	A MOTORE: STAZZA / C.V. FISC. / % (7) / PERIODO (5)	A VELA: STAZZA / METRI / % (7) / PERIODO (5)
E	AEROMOBILI DA TURISMO	NUMERO (1)	AEREO: HP / ORE DI VOLO / % (7)	ELICOTTERO: HP / ORE DI VOLO / % (7)
F	CAVALLI DA CORSA O DA EQ.	N° MANTENUTI IN PROPRIO: DA CORSA / DA EQUITAZIONE	% (7) / PERIODO (5)	N° MANTENUTI A PENSIONE: DA CORSA / DA EQUITAZIONE / % (7) / PERIODO (5)
G	RISERVE DI CACCIA	SUPERFICIE (HA)	IN COLLINA O IN PIANURA	IN MONTAGNA / % (7) / PERIODO (5)

NOTE: (1) NUMERO TOTALE DI BENI DISPONIBILI; (2) ROMA = RM; (3) BENZINA = B, GASOLIO = D, GAS = G; (4) INDICARE LE ULTIME DUE CIFRE DELL'ANNO D'IMMATRICOLAZIONE; (5) INDICARE LA DISPONIBILITÀ IN MESI (6) A DISPOSIZIONE PERMANENTE O TEMPORANEA IN ITALIA E/O ALL'ESTERO A TITOLO DI LOCAZIONE; (7) PERCENTUALE ARROTONDATA DI DISPONIBILITÀ DEL BENE IN COMUNE CON ALTRI SOGGETTI.

SEZ. VI — ATTESTAZIONE DEL DICHIARANTE

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che:
a) la SEZ. II e il "Prospetto Dati e Notizie Particolari" sono completi e veritieri;
b) nell'anno 1985, oltre ai compensi specificati nella SEZ. III:
- **non ha conseguito altri redditi** (pensioni, stipendi, indennità, redditi di terreni e fabbricati, redditi di impresa, redditi derivati dall'esercizio di arti, professioni o attività speculative, ecc.) propri e dei figli minori a lui imputabili per usufrutto legale;
- **non ha percepito indennità di anzianità, di previdenza e altre indennità di fine rapporto di lavoro e relative anticipazioni o altri redditi soggetti a tassazione separata;**
- **non ha percepito emolumenti arretrati,** diversi da quelli riportati al punto 22 della SEZ. IV del presente certificato, e negli anni 1983 e 1984 non ha percepito altri redditi oltre quelli specificati nei punti 24 e 25 della SEZ. IV;

c) nell'anno 1985 si è trovato nella condizione reddituale prevista per il godimento delle detrazioni di cui ai punti n. 11, 13 e 15-bis della SEZ. III tenuto conto delle disposizioni del D.L. n. 528 del 1984, secondo le indicazioni contenute al punto 3 delle Avvertenze.

Data .... Firma del dichiarante ....

SEZ. VII — ATTESTAZIONI DEI FAMILIARI A CARICO DIVERSI DAI FIGLI MINORENNI

I sottoscritti attestano di essere a carico del dichiarante non avendo posseduto nell'anno 1985 redditi superiori a lire 2.750.000 tenuto conto anche dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva secondo le indicazioni di cui al punto 3 delle «Avvertenze» e trovandosi in tutte le altre condizioni di legge ivi indicate.

....

....

(Firma e relazione di parentela)

(7447)

DECRETO 25 novembre 1985.

Approvazione del modello di certificato per l'attestazione da parte delle direzioni provinciali del tesoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e di altri enti pubblici dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno 1985 nonché delle relative ritenute d'acconto operate (mod. 201).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 2 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'art. 3 della legge 14 novembre 1981, n. 645;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'annesso modello 201 (pensioni Tesoro-Inps-Enti pubblici) per la redazione del certificato previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 30 marzo 1981, n. 119, così come sostituito dall'art. 3 della legge 14 novembre 1981, n. 645, per l'attestazione da parte delle direzioni provinciali del tesoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli enti pubblici dell'ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti nell'anno 1985, nonché delle ritenute di acconto operate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

Mod. 201 (pensioni Tesoro - Inps - Enti pubblici) (Art. 2 della legge 30 marzo 1981, n. 119 e successive modificazioni)

MODULARIO
F. - *Imposte* - 686

ENTE EROGANTE

CON SEDE IN

NUMERO DI CODICE FISCALE

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NELL'ANNO 1985 AL SIG.

COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	NUMERO DI CODICE FISCALE

I SEGUENTI IMPORTI PER PENSIONI

8 - EMOLUMENTI IMPONIBILI	17 - TOTALE DETRAZIONI	21 - RITENUTA FISCALE OPERATA E DA INDICARE NEL MOD. 740

EMOLUMENTI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI E SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

22 - IMPORTO ARRETRATI	27 - ALIQUOTA %	29 - DETRAZIONI SU ARRETRATI PENSIONE	30 - RITENUTA FISCALE OPERATA

ESTREMI DELLA PENSIONE

DATA ....

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE ....

AVVERTENZE

1. Il pensionato che nell'anno 1985 ha posseduto soltanto il reddito di pensione attestato nel presente certificato è esonerato dalla presentazione ai competenti Uffici sia di questo certificato, sia della dichiarazione dei redditi.
2. Il presente certificato deve essere invece allegato alla dichiarazione dei redditi mod. 740/86 qualora il pensionato nell'anno 1985, in aggiunta al reddito di pensione attestato da questo certificato:
   a) ha conseguito altri redditi (altre pensioni, stipendi, indennità, redditi di terreni e fabbricati, redditi di impresa, redditi derivanti dall'esercizio di arti, professioni o attività speculative, ecc.) propri o dei figli minori a lui imputabili per usufrutto legale;
   b) ha percepito indennità di anzianità, di previdenza e altre indennità di fine rapporto di lavoro o altri redditi soggetti a tassazione separata;
   c) ha percepito emolumenti arretrati, diversi da quelli riportati nel presente certificato, e, negli anni 1983 e 1984, ha percepito altri redditi oltre quello dell'unica pensione;
   d) ha conseguito redditi esenti dall'IRPEF e redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva (quali interessi di obbligazioni, depositi e c/c bancari e postali, premi e vincite, ecc.) **di importo complessivo superiore a L. 2.000.000**, al lordo delle eventuali ritenute, esclusi i redditi derivanti dal possesso di BOT, CCT e altri titoli equipollenti emessi dallo Stato nonché le pensioni, le indennità e gli assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, sordomuti e invalidi civili; le pensioni sociali; le pensioni di guerra e relative indennità accessorie; gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria; l'assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare che:
      - sommati al reddito indicato al punto 8 del presente certificato gli hanno fatto perdere il diritto anche ad una sola delle detrazioni **(per la verifica di tale diritto vedere le istruzioni alla dichiarazione dei redditi)**;
      - sommati ai redditi di più certificati modd. 201 e/o 101 superano l'importo di L. 5.100.000.

   N.B. La dichiarazione dei redditi mod. 740/86 non deve essere presentata, nè parimenti vanno presentati i certificati modd. 101 e 201, se il pensionato, sempreché non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lettera d), ha posseduto nell'anno 1985 altre pensioni o retribuzioni che, sommate alla pensione attestata nel presente certificato, formano un ammontare complessivo non superiore a lire 5.100.000 (somma degli importi indicati al punto 8 dei modd. 101 e 201).
3. La certificazione relativa alla propria situazione reddituale per l'anno 1985 (art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114) potrà essere effettuata direttamente dal pensionato sulla base dei dati contenuti nel presente modello, qualora l'interessato non sia tenuto a presentare il mod. 740/86.

(7448)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 novembre 1985.

Autorizzazione all'Istituto per la ricostruzione industriale ad emettere obbligazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, recante autorizzazione all'IRI, ENI ed EFIM, per l'emissione di prestiti obbligazionari con onere a carico dello Stato per un importo non superiore a lire 3.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 1 del suddetto decreto-legge il quale, nell'autorizzare tra gli altri l'IRI ad emettere, fino ad un importo massimo di lire 2.335 miliardi, obbligazioni di durata fino a dieci anni, con preammortamento di quattro anni, ha previsto che tali obbligazioni siano emesse al saggio di interesse e con le modalità determinate dal Ministro del tesoro;

Visto il regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, recante la situazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito:

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI, è autorizzato ad emettere obbligazioni di durata decennale fino ad un importo massimo di lire 2.335 miliardi.

Art. 2.

Le obbligazioni di cui al precedente articolo saranno emesse alle seguenti condizioni e modalità:

denominazione: prestito obbligazionario « IRI 1986-1995, a tasso indicizzato »;

importo: lire 2.335 miliardi, suddiviso in numero 2.335 milioni di obbligazioni al valore nominale di lire 1.000 rappresentate da certificati in taglio unico da 5.000 obbligazioni;

tasso nominale: semestrale variabile. L'interesse sarà pari al tasso semestrale equivalente, arrotondato in eccesso allo 0,05 per cento o multiplo più vicino, a quello annuo risultante dalla media aritmetica, maggiorata di un margine di 1,75 punti percentuali, del tasso di rendimento dei titoli degli istituti di credito mobiliare al lordo della ritenuta di imposta, nonché del tasso di rendimento alle aste dei BOT ad un anno.

Detti rendimenti verranno calcolati come segue:

a) per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare, il tasso di rendimento considerato sarà pari alla media aritmetica dei rendimenti medi effettivi lordi risultanti nei primi due mesi del trimestre immediatamente precedente il mese di inizio di godimento della cedola; il rendimento mensile è quello risultante dalla media ponderata dei rendimenti delle obbligazioni emesse dagli Istituti di credito mobiliare al lordo di imposta;

b) per i BOT ad un anno il tasso di rendimento (anno civile) considerato sarà pari alla media aritmetica dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei primi due mesi del trimestre immediatamente precedente il mese di inizio di godimento della cedola.

Qualora nei due mesi di riferimento non fossero stati collocati presso gli operatori i BOT ad un anno, si utilizzeranno per il calcolo i rendimenti, determinati con capitalizzazione composta con riferimento all'anno civile, dei BOT a sei e tre mesi collocati nelle medesime aste.

In caso di mancanza di tutti i dati relativi ai rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste dei BOT dei due mesi di riferimento, ai fini della determinazione del rendimento di base del presente prestito, saranno utilizzati unicamente i rendimenti dei titoli degli istituti di credito mobiliare al lordo della ritenuta di imposta.

I tassi di rendimento semestrale relativi alle cedole successive alla prima saranno resi noti con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, nonché entro la seconda decade del mese precedente la data di inizio di godimento della cedola relativa, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno un quotidiano economico;

prezzo di emissione: alla pari;

godimento iniziale: 1° febbraio 1986;

durata: sino al 15 dicembre 1995;

cedole interessi: semestrali, salvo la prima pagabile il 16 giugno 1986 pari al 5,70 per cento e rappresentante interessi dal 1° febbraio 1986 al 15 giugno 1986;

rimborso capitale: ciascun titolo verrà rimborsato in sei quote annuali scadenti il 16 dicembre di ogni anno, dal 1990 al 1995 compreso. Le prime cinque quote saranno pari a L. 166,6 per ogni 1.000 lire di valore nominale; la sesta ed ultima quota sarà pari a L. 167.

Il rimborso avverrà senza alcuna detrazione per spese, contro presentazione del titolo per lo stacco dell'apposito tagliando di cui è munito ogni titolo; per la sesta ed ultima quota di capitale il rimborso avverrà mediante ritiro del titolo stesso con unito il relativo ultimo tagliando.

Le quote di capitale di ciascun titolo cessano di essere fruttifere dalle date stabilite per il rimborso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazztta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1985
Registro n. 39 Tesoro, foglio n. 42

(7666)

DECRETO 26 novembre 1985.

Autorizzazione all'Ente nazionale idrocarburi ad emettere obbligazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, recante autorizzazione all'IRI, ENI ed EFIM per l'emissione di prestiti obbligazionari con onere a carico dello Stato per un importo non superiore a lire 3.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 1 del suddetto decreto-legge il quale, nell'autorizzare tra gli altri l'ENI ad emettere, fino ad un importo massimo di lire 655 miliardi, obbligazioni di durata fino a dieci anni, con preammortamento di quattro anni, ha previsto che tali obbligazioni siano emesse al saggio di interesse e con le modalità determinate dal Ministro del tesoro;

Vista la legge 10 febbraio 1953, n. 136, recante la istituzione dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI);

Ritenuta la necessità di provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

L'Ente nazionale idrocarburi - ENI è autorizzato ad emettere obbligazioni di durata decennale fino ad un importo massimo di lire 655 miliardi.

Art. 2.

Le obbligazioni di cui al precedente articolo saranno emesse alle seguenti condizioni e modalità:

denominazione: prestito obbligazionario « ENI 1986-1995, a tasso fisso rivedibile »;

importo: lire 655 miliardi, suddiviso in numero 655.000 obbligazioni del valore nominale di L. 1.000.000 ciascuna, rappresentate da numero 451.000 certificati suddivisi nei seguenti tagli:

n. 400.000 titoli da 1 obbligazione dal n. 1 al n. 400.000;

n. 51.000 titoli da 5 obbligazioni dal n. 400.001 al n. 451.000;

prezzo di emissione: alla pari;

godimento iniziale: 1° marzo 1986;

durata: 10 anni, sino al 15 dicembre 1995;

cedole interessi: semestrali;

tasso d'interesse nominale: 7,25% semestrale, salvo l'applicabilità del criterio di rivedibilità di seguito indicato. Per la prima cedola, rappresentante gli interessi dal 1° marzo 1986 al 15 giugno 1986, il tasso è stabilito nella misura del 4,50 %;

rivedibilità tasso d'interesse: dal 15 dicembre 1988 il tasso di interesse viene rivisto in più o in meno per i tre anni successivi se lo scarto tra il tasso come sopra fissato, capitalizzato annualmente, e il tasso risultante dalla media aritmetica, maggiorata di un margine dell'1,50% e arrotondata allo 0,05 più vicino, del tasso di rendimento — rilevato nei primi quattro mesi del semestre precedente il godimento della cedola — dei titoli degli Istituti di credito mobiliare al lordo della ritenuta di imposta, nonché del tasso di rendimento alle aste dei BOT ad un anno, risulti maggiore od uguale a 1,5 punti percentuali.

In tal caso, il valore di ogni cedola sarà pari al tasso semestrale equivalente del tasso come sopra calcolato ai fini del confronto.

Lo stesso meccanismo di rivedibilità si applicherà, ove se ne verifichino le condizioni, a partire dal 15 dicembre 1991 e con effetti fino all'estinzione del prestito.

I rendimenti di cui sopra verranno calcolati come segue:

per un mezzo, si farà riferimento alla media aritmetica dei rendimenti medi effettivi lordi delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare, dopo la riforma fiscale,

per l'altro mezzo si farà riferimento alla media aritmetica dei rendimenti dei BOT ad un anno derivanti dai prezzi di assegnazione delle aste.

Qualora nei quattro mesi di riferimento non fossero stati collocati presso gli operatori i BOT ad un anno, si utilizzeranno per il calcolo i rendimenti determinati con capitalizzazione composta, con riferimento all'anno civile, dei BOT a sei e tre mesi collocati nelle medesime aste.

In caso di mancanza di tutti i dati relativi ai rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste dei BOT dei quattro mesi di riferimento, ai fini della determinazione del rendimento, di base del presente prestito, saranno utilizzati unicamente i rendimenti dei titoli degli istituti di credito mobiliare al lordo della ritenuta di imposta;

rimborso capitale: alla pari, in sei quote annuali costanti di cui cinque di L. 166.000 per ciascuna obbligazione, pagabili alla fine degli anni dal 5° al 9° ed il residuo, pagabile alla fine del 10° anno;

pagamento interessi: al 15 dicembre ed al 15 giugno di ogni anno, a partire dal 15 giugno 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1985
Registro n. 39 Tesoro, foglio n. 285

(7645)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 4 luglio 1985.

Valore e caratteristiche di una cartolina postale celebrativa della manifestazione filatelica nazionale « Umbriaphil '85 ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1985, n. 324, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1985, fra l'altro, di un intero postale celebrativo della manifestazione filatelica nazionale « Umbriaphil '85 »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una cartolina postale celebrativa di detta manifestazione;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1657 del 21 maggio 1985;

Decreta:

Articolo unico

E' emessa una cartolina postale da L. 400, per l'interno, celebrativa della manifestazione filatelica nazionale « Umbriaphil '85 ».

Detta cartolina è stampata in offset, su carta bianca da 250 grammi per metro quadrato; formato della cartolina: cm 14,8×10,5; tiratura: settecentomila esemplari; colori: policromia.

In alto a destra l'impronta di affrancatura, racchiusa in un riquadro fluorescente, raffigura il profilo geografico della regione Umbria, la leggenda « UMBRIAPHIL VERSO ITALIA '85 », il valore « 400 » e la scritta « ITALIA ».

In basso, a sinistra, è riprodotto un particolare del dipinto di G. Dottori (1884 - 1977) denominato « PRIMAVERA 1945 ».

La cartolina è completata, in basso a destra, di cinque righe — di cui quattro punteggiate — in colore giallo uovo, per l'indirizzo del destinatario, e, in alto a sinistra, in colore azzurro, della leggenda « CARTOLINA POSTALE CARTE POSTALE » e, per le indicazioni relative al mittente, dalle parole « MITTENTE », « VIA », « C.A.P. », « LOCALITÀ » e « SIGLA PROV. », con linee punteggiate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1985

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1985
Registro n. 46 Poste, foglio n. 193

(7612)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 2 settembre 1985, n. 744.

Proroga della durata del Consorzio italiano cooperative lavoratori ausiliari traffico « C.I.C.L.A.T. », in Roma, e modificazione allo statuto del Consorzio medesimo.

N. 744. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, vengono approvate la proroga, al 2 luglio 2004, della durata del Consorzio italiano cooperative lavoratori ausiliari traffico « C.I.C.L.A.T. », in Roma, e la modifica all'art. 3 dello statuto del Consorzio medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1985
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 231

DECRETO 1° ottobre 1985, n. **745.**

Autorizzazione all'Associazione italiana amici di Raoul Follereau, in Bologna, ad accettare una eredità.

N. 745. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana amici di Raoul Follereau, in Bologna, viene autorizzata ad accettare l'eredità, consistente in un appezzamento di terreno sito nel comune di Verolanuova, del periziato valore di L. 14.000.000 (nota dell'ufficio tecnico erariale di Brescia 31 marzo 1984) e in C.C.T. per L. 40.000.000, disposta dalla sig.ra Luigia Abrami con testamento olografo pubblicato in data 18 novembre 1982, n. 34722 di repertorio, a rogito dott. Antonio Codignola, notaio in Brescia, registrato a Verolanuova in data 1° dicembre 1982 al n. 2301, da utilizzare dall'ente per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1985
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 81

DECRETO 1° ottobre 1985, n. **746.**

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad accettare un legato.

N. 746. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nell'importo necessario ad acquistare una nuova ambulanza completa di attrezzature compreso il servizio trasfusionale di sangue, determinato in L. 16.903.000 a seguito di contatti intercorsi tra il curatore dell'eredità giacente e la Fiat di Milano, disposto dalla sig.ra Petronilla Zappa in favore della sezione di Milano con testamento olografo 18 ottobre 1973, pubblicato in data 28 gennaio 1980, n. 52767 di repertorio, a rogito dott. Paolo Consolandi, notaio in Milano, registrato a Milano in data 1° febbraio 1980 al n. A/202968.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1985
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 76

DECRETO 1° ottobre 1985, n. **747.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Salvatore Bannò », in Milano, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una eredità.

N. 747. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Salvatore Bannò », in Milano. La fondazione stessa viene autorizzata, altresì, ad accettare l'eredità, consistente in un appartamento sito in Rapallo, via Matteotti, 44, nell'usufrutto di altro appartamento sito in Milano, via Aselli, 27, nonché BOT, CCT, azioni di vari enti e conti correnti depositati in varie banche per un ammontare circa di lire 1 miliardo, disposta dal sig. Salvatore Bannò con testamento pubblico registrato in atti notaio dott. Roberto Dini, n. 6957/1684 di repertorio, e successivamente modificato con testamento olografo 18 aprile 1984, depositato in atti stesso notaio n. 7002/1699 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1985
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 82

DECRETO 1° ottobre 1985, n. **748.**

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, ad accettare un legato.

N. 748. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 3.000.000 da devolversi in favore del comitato femminile della sezione di Genova, disposto dal sig. Raffaele Milano con testamento olografo 14 febbraio 1974, pubblicato in data 7 gennaio 1975, n. 618/58 di repertorio, a rogito dott. Calogero Costa, notaio in Genova, registrato a Genova in data 9 gennaio 1975 al n. 627.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1985
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 75

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale. (Strasburgo, 17 marzo 1978).

Il giorno 26 novembre 1985 in base ad autorizzazione disposta con legge 24 luglio 1985, n. 436, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1985, è stato depositato a Strasburgo, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, lo strumento di ratifica del protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Strasburgo, 17 marzo 1978).

Al momento del deposito, in base all'art. 8 del protocollo, è stata confermata la dichiarazione che era stata formulata ai termini dell'art. 24 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, in data 23 agosto 1961 (ed integrata successivamente), designando le seguenti autorità giudiziarie e istituzionali:

1) i procuratori generali della Repubblica;
2) i procuratori della Repubblica;
3) le corti e i tribunali ordinari;
4) i tribunali militari;
5) gli uffici del pubblico ministero presso i tribunali militari;
6) i giudici istruttori;
7) i consiglieri istruttori;
8) i pretori;
9) la Corte costituzionale;
10) la commissione parlamentare d'inchiesta.

In aggiunta alle autorità sopracitate, sono state altresì indicate:

il magistrato di sorveglianza;
la sezione di sorveglianza.

In conformità all'art. 5, par. 3, il protocollo sopracitato entrerà in vigore per l'Italia il 24 febbraio 1986.

(7706)

MINISTERO DEL TESORO

N. 243

Corso dei cambi del 13 dicembre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1717,50	1717,50	1717,30	1717,50	—	1717,50	1717,50	1717,50	1717,50	1717,500
Marco germanico	682,25	682,25	682,75	682,25	—	682,25	682,25	682,25	682,25	682,25
Franco francese	223,02	223,02	223 —	223,02	—	223 —	223 —	223,02	223,02	223,02
Fiorino olandese	606,15	606,15	606 —	606,15	—	606,15	606,15	606,15	606,15	606,15
Franco belga	33,361	33,361	33,37	33,361	—	33,35	33,37	33,361	33,361	33,36
Lira sterlina	2477,40	2477,40	2478,50	2477,40	—	2477,25	2477,10	2477,40	2477,40	2477,40
Lira irlandese	2104 —	2104 —	2105 —	2104 —	—	2103,25	2102,50	2104 —	2104 —	—
Corona danese	188,13	188,13	188,40	188,13	—	188,10	188,10	188,13	188,13	188,12
Dracma	11,44	11,44	11,45	11,44	—	—	11,44	11,44	11,44	—
E.C.U.	1497 —	1497 —	1497 —	1497 —	—	1497,05	1497,10	1497 —	1497 —	1497 —
Dollaro canadese	1234,10	1234,10	1236 —	1234,10	—	1234,30	1234,50	1234,10	1234,10	1234,10
Yen giapponese	8,49	8,49	8,50	8,49	—	8,45	8,492	8,49	8,49	8,49
Franco svizzero	817,65	817,65	816,50	817,65	—	817,60	817,60	817,65	817,65	817,65
Scellino austriaco	97,09	97,09	97,05	97,09	—	97,10	97,16	97,09	97,09	97,01
Corona norvegese	224 —	224 —	223,90	224 —	—	223,85	223,75	224 —	224 —	224 —
Corona svedese	223,74	223,74	223,50	223,74	—	223,70	223,70	223,74	223,74	223,74
FIM	313,23	313,23	313,20	313,23	—	313,15	313,15	313,23	313,23	—
Escudo portoghese	10,63	10,63	10,75	10,63	—	11,68	10,75	10,63	10,63	10,63
Peseta spagnola	11,007	11,007	11,03	11,007	—	11 —	11,03	11,007	11,007	11 —
Dollaro australiano	1173,50	1173,50	1175 —	1173,50	—	1174,10	1174,75	1173,50	1173,50	1173,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 dicembre 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1717,500
Marco germanico	682,250
Franco francese	223,010
Fiorino olandese	606,150
Franco belga	33,365
Lira sterlina	2477,250
Lira irlandese	2103,250
Corona danese	188,115
Dracma	11,440
E.C.U.	1497,05
Dollaro canadese	1234,300
Yen giapponese	8,491
Franco svizzero	817,625
Scellino austriaco	97,125
Corona norvegese	223,875
Corona svedese	223,720
FIM	313,190
Escudo portoghese	10,690
Peseta spagnola	11,018
Dollaro australiano	1174,125

Media dei titoli del 13 dicembre 1985

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	56,350
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	99,825
» 6 % » » 1972-87	93,050
» 9 % » » 1975-90	95,500
» 9 % » » 1976-91	93,500
» 10 % » » 1977-92	93,500
» 12 % (Beni Esteri 1980)	98,600
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	92,250
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 % . .	100,650
» » » 1-6-1981/86 16 % . .	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93 . .	86,500
» » » Ind. ENI 1-8-1988 . .	100,900
» » » » EFIM 1-8-1988 .	103,050
» » » » 1- 1-1982/86 . .	99,800
» » » » 1- 3-1982/86 . .	100,475
» » » » 1- 5-1982/86 . .	100,825
» » » » 1- 6-1982/86 . .	100,875
» » » » 1- 7-1982/86 . .	100,700
» » » » 1- 7-1983/86 . .	99,900
» » » » 1- 8-1982/86 . .	100,450
» » » » 1- 8-1983/86 . .	99,850
» » » » 1- 9-1982/86 . .	100,250
» » » » 1- 9-1983/86 . .	99,875
» » » » 1-10-1982/86 . .	100,500
» » » » 1-10-1983/86 . .	99,950
» » » » 1-11-1982/86 . .	100,600
» » » » 1-12-1982/86 . .	101,350
» » » » 1- 1-1983/87 . .	101,350
» » » » 1- 2-1983/87 . .	101,125
» » » » 1- 3-1983/87 . .	101,125
» » » » 1- 4-1983/87 . .	101,125
» » » » 1- 5-1983/87 . .	101,225
» » » » 1- 6-1983/87 . .	101,350
» » » » 1-11-1983/87 . .	100,550
» » » » 1-12-1983/87 . .	101,075
» » » » 1- 1-1984/88 . .	100,050
» » » » 1- 2-1984/88 . .	99,875
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1984/88 . .	99,800
» » » » 1- 4-1984/88 . .	99,950
» » » » 1- 5-1984/88 . .	100,050
» » » » 1- 6-1984/88 . .	100,150
» » » » 1- 7-1983/88 . .	101,775
» » » » 1- 8-1983/88 . .	101,975
» » » » 1- 9-1983/88 . .	101,825
» » » » 1-10-1983/88 . .	101,925
» » » » 1-11-1983/90 . .	103,675
» » » » 1-12-1983/90 . .	103,650
» » » » 1- 1-1984/91 . .	103,625
» » » » 1- 2-1984/91 . .	103,425
» » » » 1- 3-1984/91 . .	101,825
» » » » 1- 4-1984/91 . .	101,725
» » » » 1- 5-1984/91 . .	101,775
» » » » 1- 6-1984/91 . .	102 —
» » » » 1- 7-1984/91 . .	100,800
» » » » 1- 8-1984/91 . .	100,775
» » » » 1- 9-1984/97 . .	100,775
» » » » 1-10-1984/91 . .	100,750
» » » » 1-11-1984/91 . .	100,800
» » » » 1-12-1984/91 . .	100,125
» » » » 1- 1-1992 . .	99,600
» » » » 1- 2-1992 . . .	97,500
» » » » 1- 2-1995 . . .	98,700
Buoni Tesoro Pol. 16 % 1- 1-1986	99,700
» » » 14 % 1- 4-1986	100,050
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,100
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,075
» » » 12,50 % 1- 1-1987	99 —
» » » 12 % 1- 2-1988	97,900
» » » 12 % 1- 3-1988	97,725
» » » 12,25 % 1- 3-1988	97,875
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,800
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,600
» » » » 22-11-1982/89 13 %	113,125
» » » » 1983/90 11,50 %	108,800
» » » » 1984/91 11,25 %	107,850
» » » » 1984/92 10,50 %	106,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Misure dirette a dotare di uniformi di servizio i volontari impegnati nell'attività di soccorso. (Ordinanza numero 643/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista l'ordinanza n. 359/FPC/ZA del 6 ottobre 1984, concernente norme di attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984 n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984;

Visto il proprio decreto n. 8/053/22 EMER dell'8 novembre 1985 con il quale è stata costituita la commissione per definire le caratteristiche e le modalità d'uso dell'uniforme da indossare nel corso degli interventi di emergenza da parte di volontari di protezione civile;

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1985, pubblicato nella *Gazeztta Ufficiale* n. 168 del 18 luglio 1985 e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni circa l'adozione di un emblema rappresentativo da parte del Dipartimento della protezione civile delle associazioni di volontariato;

Considerato che al momento dell'impiego nelle attività di soccorso al verificarsi di pubbliche calamità si è constatato che si rende estremamente difficile riconoscere gli appartenenti a gruppi associati di volontari, di cui ci si avvale, dagli altri cittadini che generosamente si prodigano in tale attività ovvero da altre persone che colgono l'occasione per fini ben diversi da quelli del soccorso;

Ravvisata la necessità di dotare il Dipartimento di un congruo numero di capi di vestiario di colore e tipo uniforme da distribuire, all'atto dell'impiego, ai volontari prescelti per la prestazione della loro opera;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma:

Dispone:

Art. 1.

Il servizio bilancio e affari amministrativi è autorizzato ad acquistare capi di vestiario di colore e tipo uniforme, nel numero massimo di 500 serie, secondo le caratteristiche conformi al prototipo approvato dalla commissione di cui in premessa.

Art. 2.

All'onere per l'attuazione della presente ordinanza, valutato in lire 350 milioni, si fa fronte con le disponibilità del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(7707)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Modifiche riguardanti le modalità del versamento del sovrapprezzo della Cassa conguaglio G.P.L.

IL COMITATO DI GESTIONE DELLA CASSA CONGUAGLIO G.P.L.

Vista la precedente delibera del 18 ottobre 1983 con cui sono state stabilite le norme esecutive e regolamentari riguardanti le modalità di versamento del sovrapprezzo;

Considerato che la Cassa conguaglio G.P.L. ha affidato il servizio di cassa all'Istituto San Paolo di Torino, filiale di Roma, con decorrenza 1° gennaio 1986;

Delibera:

A partire dal 1° gennaio 1986 i versamenti del sovrapprezzo di cui agli articoli 2 e 3 della delibera 18 ottobre 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 310 dell'11 novembre 1983), saranno effettuati sul conto corrente bancario n. 300.007 dell'Istituto San Paolo di Torino, filiale di Roma, conto Cassa conguaglio G.P.L.

Roma, addì 11 dicembre 1985

Il presidente: SALVATORE

(7724)

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olio combustibile fluido. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 17 dicembre 1985 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	740
Gasolio agricoltura	»	521
Petrolio agricoltura	»	510
Gasolio pesca e piccola marina	»	478
Petrolio pesca e piccola marina	»	468

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	651	654	657	660	663
Petrolio (*)	»	690	693	696	699	702
Olio comb.le fluido	L./kg	464	467	470	473	476

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt.	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(7794)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del pubblico concorso, per esami, a quattordici posti, elevati a venti, di segretario nel ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Nel secondo supplemento al n. 4 (ottobre-dicembre 1985) del Bollettino ufficiale è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 ottobre 1985, registrato dalla Corte dei conti il 3 dicembre 1985, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 262, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a quattordici posti (elevati a venti) di segretario in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

(7626)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avvisi relativi alla pubblicazione dei risultati di concorsi a posti di ispettore, di segretario contabile, di coadiutore, di autista e di operaio comune.

In data 30 ottobre 1985 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 10 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i risultati del concorso, per titoli, ad undici posti di ispettore del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, indetto con decreto interministeriale 20 giugno 1984, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 4 dicembre 1984.

In data 30 ottobre 1985 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 10 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i risultati del concorso, per titoli, a sette posti di coadiutore nel ruolo centrale e periferico, carriera esecutiva, indetto con decreto interministeriale 20 giugno 1984, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 4 dicembre 1984.

In data 30 ottobre 1985 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 10 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i risultati del concorso, per titoli, ad un posto di segretario contabile nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera di concetto, indetto con decreto interministeriale 20 giugno 1984, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 4 dicembre 1984.

In data 30 ottobre 1985 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 10 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i risultati del concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di autista nel ruolo centrale e periferico, seconda qualifica funzionale, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1983.

In data 30 ottobre 1985 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 10 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i risultati del concorso, per titoli, a tre posti di operaio comune con qualifica di pittore, seconda qualifica funzionale, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 12 febbraio 1983.

In data 30 ottobre 1985 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 10 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i risultati del concorso, per titoli, a tre posti di operaio comune con qualifica di manovale, seconda qualifica funzionale, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 12 febbraio 1983.

(7687)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico a tredici posti di segretario presso l'Università di Palermo

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a' tredici posti di segretario (sesta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Palermo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 20 novembre 1984, avranno luogo nei giorni 4 e 5 febbraio 1986, con inizio alle ore 8, in Palermo, presso la Fiera del Mediterraneo.

(7805)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 29

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 29.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale della U.S.L. in Bergamo.

(7634)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 35

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 35, a:

un posto di primario di radiologia;

un posto di aiuto corresponsabile di riabilitazione e rieducazione funzionale;

un posto di aiuto corresponsabile, area di psichiatria;

un posto di assistente medico, area di psichiatria;

un posto di assistente medico (a tempo pieno), area tossicodipendenze;

un posto di assistente medico di laboratorio di analisi;

un posto di psicologo collaboratore;

un posto di educatore professionale;

due posti di collaboratore amministrativo;

due posti di operatore professionale di prima categoria (vigile sanitario);

quindici posti di operatore professionale di prima categoria (infermiere professionale);

cinque posti di operatore professionale di prima categoria (ostetrica);

un posto di operatore professionale di prima categoria (logopedista);

due posti di assistente sociale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici dell'U.O. personale dipendente dell'unità sanitaria locale in Palazzolo sull'Oglio (Brescia).

(7633)

REGIONE CALABRIA

Concorso ad un posto di primario chirurgo presso il presidio ospedaliero di Polistena dell'unità sanitaria locale n. 25.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo presso il presidio ospedaliero di Polistena dell'unità sanitaria locale n. 25.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti ,scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'unità sanitaria locale in Polistena (Reggio Calabria).

(7632)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

un posto di dirigente sanitario di igiene, epidemiologia e sanità pubblica (a tempo pieno);

un posto di operatore professionale collaboratore del personale infermieristico, assistente sanitario;

un posto di operatore professionale collaboratore del personale tecnico, sanitario, tecnico di radiologia medica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Borgo Val di Taro (Parma).

(7630)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 14

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 14, a:

un posto di assistente medico (a tempo pieno), area prevenzione e sanità pubblica;

cinque posti di operatore professionale coordinatore, personale infermieristico (infermiere professionale);

ventotto posti di operatore professionale collaboratore, personale infiermieristico (infermiere professionale);

due posti di operatore professionale collaboratore, personale con funzioni di riabilitazione (terapista della riabilitazione);

un posto di agente tecnico;

nove posti di ausiliario socio-sanitario;

un posto di assistente medico, area funzionale di medicina (a tempo pieno);

un posto di operatore professionale collaboratore, personale di vigilanza e ispezione, perito industriale chimico;

un posto di operatore tecnico termo-idraulico-meccanico;

tre posti di operatore tecnico di cucina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Carpi (Modena).

(7631)

Avviso di rettifica al comunicato relativo alla indizione di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 19. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 280 del 28 novembre 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pagina 8653 della *Gazzetta Ufficiale*, invece di: « *tre posti* di operatore professionale collaboratore - ostetrica; », leggasi: « *un posto* di operatore professionale collaboratore - ostetrica; ».

(7624)

REGIONE VENETO

Revoca di concorsi a posti di operatore professionale coordinatore (ostetrica e A.S.V.) presso l'unità sanitaria locale n. 3.

E' revocato il concorso pubblico ad un posto di operatore professionale coordinatore (ostetrica) e a tre posti di operatore professionale coordinatore (A.S.V.), di cui è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 24 agosto 1985.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Belluno.

(7636)

OSPEDALE « MIULLI » DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

Concorso ad un posto di primario pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario pediatra.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Acquaviva delle Fonti (Bari).

(7635)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 295 del 16 dicembre 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo, in Napoli: Concorsi pubblici, per esami, ad un posto di consigliere e a due posti di coadiutore.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso 1/3
◇ **POTENZA**
Ed. Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr Giornali LORENZANO G
Via Vittorio Veneto 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km 258
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Roma)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli 14
◇ **CREMONA**
Ditta I C.A.
Piazza Gallina 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via VVittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
D'Itta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÍ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via del Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerutl, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 90.000
- semestrale	L. 50.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 180.000
- semestrale	L. 100.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale	
- annuale	L. 20.000
- semestrale	L. 12.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee	
- annuale	L. 75.000
- semestrale	L. 40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali	
- annuale	L. 20.000
- semestrale	L. 12.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali	
- annuale	L. 285.000
- semestrale	L. 160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L. 600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 82.000
Abbonamento semestrale	L. 45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221